



Città di Pomezia

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 22/05/2014

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, trasparenza, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Pomezia riportate nell'allegato "A.1" sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il comune di Pomezia esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque formatesi, nonché le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del comune di Pomezia.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al comune di Pomezia per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità inferiore se la cifra decimale è inferiore o uguale a 5, o all'unità superiore nel caso in cui la cifra decimale è superiore a 5.

3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere nonché per le occupazioni con pozzetti, tralicci, cabine e simili, la consistenza è calcolata per numero di impianto ed in misura fissa.

4. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale ed è graduato a seconda dell'importanza della località ove è ubicata l'occupazione secondo la classificazione riportata nel Regolamento comunale relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.).

5. Le tariffe possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro il termine stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n.296 (cd. Legge Finanziaria 2007) e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancato aggiornamento si applicano le tariffe fissate per l'anno precedente.

6. Nella suddetta Deliberazione la Giunta Comunale può, altresì, prevedere una decurtazione il cui importo verrà sottratto alla tariffa dovuta complessivamente da ogni concessionario;

7. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

ART. 5 - ISTANZA DI CONCESSIONE

1. Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la richiesta di concessione presentata ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

2. Al medesimo scopo di semplificazione, ed in applicazione del comma 1 del presente articolo, le occupazioni regolarmente concesse al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono ritenute valide anche ai fini del canone non ricognitorio.

ART. 6 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la revoca disposta ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

2. Il mancato versamento di quanto chiesto con l'avviso di pagamento di cui al comma 4 dell'art. 7 del presente regolamento comporta l'avvio della procedura di revoca della concessione, anche ai fini della tassa di occupazione aree e spazi pubblici (T.O.S.A.P.).

ART. 7 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione cd è dovuto in dodicesimi, in

rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 settembre.

3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

4. Il soggetto gestore dell'entrata provvede entro tempi congrui ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.

ART. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate o venute a scadere e non rinnovate ovvero difformi dalle disposizioni previste dalla concessione/autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dal successivo art. 10.

2. Salva diversa disposizione di legge, nel caso di installazioni abusive di manufatti su aree pubbliche comunali, previa contestazione delle relative infrazioni, l'Ufficio preposto può procedere all'immediata rimozione delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

ART. 9 - ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Sono esclusi dal pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio le occupazioni di aree e suoli pubblici elencate dall'art. 49 del D.Lgs. 507/1993;

2. Sono, altresì, esclusi dal pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio gli operatori di telecomunicazioni, così come previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

3. Non sono assoggettate a canone patrimoniale non ricognitorio tutte le concessioni relative ai mezzi pubblicitari obbligatori previsti dalla vigente legislazione in materia, nonché da particolari imposizioni dell'Ente proprietario della strada;

4. Infine, non sono assoggettate al canone patrimoniale non ricognitorio tutte le concessioni rilasciate a Comunità Montane, Unioni e Consorzi di Comuni e loro associazioni in qualsiasi forma nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997.

ART. 10 - ACCERTAMENTO SANZIONI E INTERESSI

1. L'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante modalità telematica, inoltre, deve verificare periodicamente la

fedeltà delle istanze presentate e la corrispondenza delle stesse alla situazione di fatto e alla concessione rilasciata.

2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

6. Per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche si applica una indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%. Per l'occupazione di metri quadrati o lineari oltre quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica la sanzione amministrativa del 50% del maggiore canone dovuto.

ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:

- mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente può essere svolto dal concessionario.

3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 12 - RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto deve avvenire entro il 30 settembre.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
5. A nonna dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO "A.1"

ART 1. Tipologie di Concessioni e assoggettamento al canone concessorio non ricognitorio

Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono soggette, oltre che al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio, secondo la tariffa la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente.

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:

- 1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, intercapedini manufatti e simili contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche.
- 1.2 Pozzetti, cabine elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- 1.3 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche;
- 1.4 Tralicci di elettrodotto.

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa:

- 2.1 Chioschi edicola e strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste;
- 2.2 Occupazioni destinate alla somministrazione di alimenti e bevande;
- 2.3 Occupazioni destinate alla vendita di articoli diversi di quelli ai punti 2.1 e 2.2 (alimentare e non alimentare);
- 2.4.1 Impianti pubblicitari "permanent" come previsto dal Regolamento comunale relativo agli impianti pubblicitari, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne (freccie di indicazione) per pertinenze dell'impianto - "Bifacciale";
- 2.4.2 Impianti pubblicitari "permanent" come previsto dal Regolamento comunale relativo agli impianti pubblicitari, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne (freccie di indicazione) per pertinenze dell'impianto - "Monofacciale" o di altre forme
- 2.5 Installazione di preinsegne (freccie di indicazione);
- 2.6 Depositi vari all'aperto su aree comunali;
- 2.7 Aree destinate ad impianti di autolavaggio;
- 2.8 Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico.

3. Impianti di distribuzione carburante

- 3.1 Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti sia in superficie che in sottosuolo (es. proiezione delle pensiline sull'area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni ecc...).